



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA

Art. 27

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Versione in vigore dal 17 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
Estremi	Legge 8 luglio 2026, n. 126
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-diocesi/art-27-disposizioni-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it